Spedizione in abbonamento postale

Anno 97° — Numero 27

GAZZETTA UFFICIALE

DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA Roma - Giovedì, 2 febbraio 1956 SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI MENO I FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DI GRAZIA E GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE DELLE LEGGI - TELEF. 550-139 551-236 551-554
AMMINISTRAZIONE PRESSO LA LIBRERIA DELLO STATO - PIAZZA GIUSEPPE VERDI 10, ROMA - TELEF. 841-089 841-737 850-144

PREZZI E CONDIZIONI DI ABBONAMENTO

ALLA PARTE PRIMA E SUPPLEMENTI ORDINARI
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 - Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

ALLA PARTE SECONDA (Foglio delle inserzioni)
In ITALIA: Abbonamento annuo L. 8020 Semestrale L. 4510
Trimestrale L. 2510 Un fascicolo L. 40.
All'ESTERO: il doppio dei prezzi per l'Italia.

I fascicoli disguidati devono essere richiesti entro 30 giorni dalla data di pubblicazione

L'importo degli abbonamenti deve essere versato sul c/c postale n. 1/2640 intestato all'Istituto Poligrafico dello Stato Libreria dello Stato - Roma

Per gli annunzi da inserire nella "Gazzetta Ufficiale„ veggansi le norme riportate nella testata della parte seconda

La «Gazzetta Ufficiale» e tutte le altre pubblicazioni ufficiali sono in vendita al pubblico presso i negozi della Libreria dello Stato in Roma, via XX Settembre (Palazzo del Ministero delle Finanze); via del Corso n. 234 (angolo via Marco Minghetti n. 23-24); in MILANO, Galleria Vittorio Emanuele n. 3; in NAPOLI, via Chiaia n. 5; in FIRENZE, via Cavour n. 46 r; in TORINO, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) e presso le Librerie depositarie di tutti i Capoluoghi di Provincia.

Le inserzioni nella Parte II della «Gazzetta Ufficiale» si ricevono in Roma - presso la Libreria dello Stato (Ufficio Inserzioni - via XX Settembre - Palazzo del Ministero delle Finanze). Le Agenzie della Libreria dello Stato in: Milano, Galleria Vittorio Emanuele n. 3 - Firenze, via Cavour n. 46r Napoli, via Chiaia n. 5 - Torino, via Roma n. 80 (Salone "La Stampa„) sono autorizzate ad accettare solamente gli avvisi consegnati a mano ed accompagnati dal relativo importo.

SOMMARIO

LEGGI E DECRETI

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

CONCORSI ED ESAMI

LEGGI E DECRETI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1955, n. **1430.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Lucia V. e M., in Caltanissetta.

N. 1430. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Caltanissetta in data 24 giugno 1954, integrato con due postille rispettivamente del 21 giugno e 20 luglio 1955, relativo all'erezione della parrocchia di Santa Lucia V e M., in Caltanissetta e viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede della parrocchia stessa.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 107. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1955, n. **1431.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo, nel comune di Conversano (Bari).

N. 1431. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Conversano (Bari) in data 14 marzo 1939, integrato con postilla 20 gennaio 1955 e con dichiarazione 15 febbraio 1955, relativo all'erezione della parrocchia della Beata Maria Vergine del Monte Carmelo nel comune di Conversano (Bari).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 105. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1955, n. **1432.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia della SS. Trinità, in località Rosone del comune di Locana (Torino).

N. 1432. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Ivrea in data 1° febbraio 1953, integrato con due dichiarazioni rispettivamente del 7 marzo e 16 luglio 1955, relativo all'erezione della parrocchia della SS. Trinità, in località Rosone del comune di Locana (Torino).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 102. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1955, n. **1433.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Giuliana V. e M., in località Cornino del comune di Forgaria nel Friuli (Udine).

N 1433. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Udine in data 30 giugno 1955, integrato con dichiarazione di pari data relativo all'erezione della parrocchia di Santa Giuliana V e M., in località Cornino del comune di Forgaria nel Friuli (Udine).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 106. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 5 dicembre 1955, n. **1434.**

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di San Vincenzo de' Paoli, in borgo « La Martella » del comune di Matera.

N. 1434. Decreto del Presidente della Repubblica 5 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Matera in data 29 giugno 1953, integrato con due postille rispettivamente del 28 maggio e 4 agosto 1955, relativo all'erezione della parrocchia di San Vincenzo de' Paoli. in borgo « La Martella » del comune di Matera.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 101. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1955, n. **1435.**

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Fontanella del comune di Empoli (Firenze).

N. 1435. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa del Sacro Cuore di Gesù, in frazione Fontanella del comune di Empoli (Firenze).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, foglio n. 108. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1955, n. 1436.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia dei SS. Angeli Custodi, in località Guizza del comune di Padova.

N. 1436. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Padova in data 4 aprile 1954, relativo alla erezione della parrocchia dei SS. Angeli Custodi, in località Guizza del comune di Padova, e viene inoltre riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa omonima, sede dell'anzidetta parrocchia.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 104. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1955, n. 1437.

Riconoscimento, agli effetti civili, dell'erezione della parrocchia di Santa Maria Regina Pacis, nella zona « Fuori di Porta Cintia » della città di Rieti.

N. 1437 Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuto, agli effetti civili, il decreto dell'Ordinario diocesano di Rieti in data 6 gennaio 1955, integrato con dichiarazione 13 luglio 1955, relativo alla erezione della parrocchia di Santa Maria Regina Pacis, nella zona « Fuori di Porta Cintia » della città di Rieti.

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 103. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1955, n. 1438.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. Assunta in Cielo, in Allumiere (Roma).

N. 1438. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale di Maria SS. Assunta in Cielo, in Allumiere (Roma).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 109. — E. GRECO

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 9 dicembre 1955, n. 1439.

Riconoscimento della personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della B. V. del SS. Rosario, in frazione Nao del comune di Ionadi (Catanzaro).

N. 1439. Decreto del Presidente della Repubblica 9 dicembre 1955, col quale, sulla proposta del Ministro per l'interno, viene riconosciuta la personalità giuridica della Chiesa parrocchiale della B. V del SS. Rosario, in frazione Nao del comune di Ionadi (Catanzaro).

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1956
Atti del Governo, registro n. 95, *foglio n.* 110. E. GRECO

DECRETO-LEGGE 2 febbraio 1956, n. 28.

Modificazioni all'art. 31 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, n. 1217.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 77, secondo comma, della Costituzione;

Visto l'art. 31 del testo unico delle disposizioni concernenti la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, approvato col decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1954, numero 1217;

Ritenuta la straordinaria necessità ed urgenza di modificare la disposizione del predetto art. 31;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta del Ministro per le finanze,

Decreta:

Articolo unico.

Fino al 31 dicembre 1956 il deposito fuori fabbrica o raffineria di oli di semi diversi da quelli di lino cotto, di cui all'art. 31 del testo unico 22 dicembre 1954, numero 1217, riguardante la disciplina fiscale della lavorazione dei semi oleosi e degli oli da essi ottenuti, deve essere denunziato all'Ufficio tecnico delle imposte di fabbricazione ed è soggetto alla tenuta del registro di carico e scarico, se è superiore ai 2 quintali.

Successivamente al 31 dicembre 1956 si osserverà, per i depositi suddetti, il disposto del sopraindicato art. 31.

Il presente decreto, che entrerà in vigore il giorno della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale,* sarà presentato alle Camere per la conversione in legge.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserto nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 2 febbraio 1956

GRONCHI

SEGNI — ANDREOTTI

Visto, *il Guardasigilli:* MORO
Registrato alla Corte dei conti, addì 2 febbraio 1956
Atti del Governo, registro n. 96, *foglio n.* 1. — CARLOMAGNO

DECRETO MINISTERIALE 16 gennaio 1956.

Nomina del presidente della Commissione tecnico-amministrativa per i fiammiferi, prevista dall'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317.

IL MINISTRO PER LE FINANZE

Visto il regio decreto-legge 11 marzo 1923, n. 560, e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto Ministeriale 28 novembre 1944, registrato alla Corte dei conti il 1° dicembre 1944, registro n. 1 Monopoli, foglio n. 16, con il quale il prof. dottor Antonino Papaldo venne nominato Presidente della Commissione tecnico-amministrativa di cui all'art. 2 del cennato decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317;

Atteso che in seguito alla assunzione della funzione di Giudice costituzionale da parte del predetto professore Antonino Papaldo occorre provvedere alla sua sostituzione;

Decreta:

Il dott. Felice Mola, Consigliere di Corte di Cassazione, è nominato Presidente della Commissione di cui all'art. 2 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 317, in sostituzione del prof. Antonino Papaldo.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Corte dei conti per la registrazione.

Roma, addì 16 gennaio 1956

Il Ministro: ANDREOTTI

Registrato alla Corte dei conti, addì 23 gennaio 1956
Registro n. 1 Monopoli, foglio n. 63. — TAFURI

(357)

DECRETO MINISTERIALE 23 gennaio 1956.

Approvazione di due tariffe di assicurazione sulla vita umana, presentate dalla Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino.

IL MINISTRO
PER L'INDUSTRIA E PER IL COMMERCIO

Visti il regio decreto-legge 29-aprile-1923, n. 966, convertito nella legge 17 aprile 1925, n. 473, e le successive disposizioni modificative ed integrative;

Visto il regolamento approvato con regio decreto 4 gennaio 1925, n. 63, modificato con i regi decreti 4 marzo 1926, n. 519 e 22 aprile 1940, n. 469;

Vista la domanda presentata dalla « Compagnia anonima di assicurazione di Torino, con sede in Torino, intesa ad ottenere l'approvazione di alcune tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana, in sostituzione di quelle attualmente in vigore;

Vista la relazione tecnica;

Decreta:

Sono approvate, secondo il testo allegato, debitamente autenticato, le seguenti tariffe di assicurazione sulla durata della vita umana presentate dalla « Compagnia anonima di assicurazione di Torino », con sede in Torino:

Tariffa n. 7 relativa all'assicurazione temporanea a premio annuo di un capitale pagabile alla morte del l'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo;

Tariffa n. 8 relativa all'assicurazione temporanea a premio unico di un capitale pagabile alla morte dell'assicurato, quando questa avvenga entro un determinato periodo di tempo.

Roma, addì 23 gennaio 1956

(387) p. *Il Ministro*: MICHELI

AVVISO DI RETTIFICA

Nella legge 5 gennaio 1956, n. 1 « Norme integrative della legge 11 gennaio 1951, n. 25, sulla perequazione tributaria » pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale*, n. 6, in data 9 gennaio 1956:

all'art. 19, primo comma, 1), ottava linea, dopo la parola « complementare » in luogo del punto deve intendersi apposto un punto-virgola;

all'art. 20, ultimo capoverso, prima linea, in luogo di « direvanti » leggasi « derivanti »;

all'art. 32, terzo capoverso, terza linea, in luogo di « riconoscuti. » leggasi « riconosciuti. »;

all'art. 50, primo capoverso, terza linea, in luogo di « imposte dirette » leggasi « imposte indirette »;

all'art. 63, terza linea, in luogo di « autorizzata » leggasi « autorizzato ».

DISPOSIZIONI E COMUNICATI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ALTO COMMISSARIATO PER L'IGIENE E LA SANITÀ PUBBLICA

Autorizzazione all'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia ad accettare la donazione di un immobile sito in Sorrento (Napoli).

Con decreto commissariale n. 370.24005.51/8.64464, in data 14 gennaio 1956, l'Opera nazionale per la protezione della maternità e dell'infanzia è stata autorizzata ad accettare la donazione, disposta dal comune di Sorrento, di L. 3.987.865 da utilizzarsi per l'acquisto di un'area edificatoria della superficie di mq. 4780, sita in Sorrento, indicata nel catasto rustico comunale alla partita 218, foglio 2, particella 154, la quale dovrà essere destinata alla costruzione di una Casa della Madre e del Bambino.

(411)

MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI

Concessione di exequatur

In data 3 gennaio 1956 il Presidente della Repubblica ha concesso l'exequatur al sig. Parker D. Wyman, Console degli Stati Uniti d'America a Milano.

(390)

MINISTERO DELLA MARINA MERCANTILE

Trasferimento dal pubblico Demanio marittimo ai beni patrimoniali dello Stato di un'area demaniale sita sulla spiaggia di Porto Civitanova. (Decreto di rettifica).

Con decreto del Ministro per la marina mercantile di concerto con il Ministro per le finanze in data 14 gennaio 1956, è stato rettificato il precedente decreto interministeriale in data 30 maggio 1955, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 133 dell'11 giugno 1955, con il quale veniva dismessa dal pubblico Demanio marittimo e trasferita ai beni patrimoniali dello Stato l'area demaniale marittima sita sulla spiaggia di Porto Civitanova avente la superficie di mq. 301,12 riportata in catasto al foglio n. 18, particelle numeri 420-*b*, 418 e 421 del comune di Porto Civitanova nel senso che l'area sopracitata è inscritta in catasto al foglio n. 18; particelle numeri 419-*b*, 418 e 421 del comune di Porto Civitanova.

(394)

MINISTERO DELL'INDUSTRIA E DEL COMMERCIO

Deformazione di marchi d'identificazione per metalli preziosi

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Poggio Renato & Bonzano Stefano, già esercente in Alessandria, via Lamarmora n. 1.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 650-AL.

(391)

Si comunica che sono stati deformati i marchi di identificazione per metalli preziosi della cessata ditta Invernizzi Ugo fu Giuseppe, già esercente in Milano, porta Romana, 2.

Tali marchi erano contrassegnati col n. 83-MI.

(393)

MINISTERO DEL TESORO

DIREZIONE GENERALE DEL TESORO PORTAFOGLIO DELLO STATO

N. 26

Corso dei cambi del 1° febbraio 1956 presso le sottoindicate Borse valori

VALUTE	Bologna	Firenze	Genova	Milano	Napoli	Palermo	Roma	Torino	Trieste	Venezia
$ USA.	624,88	624,86	624,88	624,87	—	624,86	624,86	624,87	624,89	624,86
$ Can.	625,55	625,75	625,75	625,625	—	625,40	625,45	625,58	625,60	625,50
Fr. Sv. lib.	145,80	145,81	145,78	145,80	—	145,80	145,80	145,80	145,82	145,80
Kr. D.	90,83	90,83	90,84	90,81	—	90,80	90,83	90,81	90,83	90,80
Kr. N.	87,67	87,68	87,68	87,65	—	87,65	87,65	87,65	87,67	87,85
Kr. Sv.	120,85	120,835	120,85	120,78	—	120,85	120,81	120,78	120,86	120,85
Fol.	165,12	165,18	165,08	165,07	—	165,13	165,12	165,07	165,12	165,15
Fr. B.	12,57	12,57	12,575	12,5675	—	12,56	12,57	12,5675	12,56	12,57
Fr. Fr.	178,28	178,52	178,55	178,50	—	178,30	178,57	178,50	178,30	178,55
Fr. Sv. acc.	143,25	143,24	143,23	143,22	—	143,26	143,25	143,22	143,28	143,25
Lst.	1754,60	1754 —	1754,25	1754 —	—	1754,50	1753,75	1754 —	1754,625	1754 —
Dm. occ.	149,59	149,57	149,60	149,58	—	149,60	149,57	149,58	149,61	149,60

Media dei titoli del 1° febbraio 1956

Titolo	Media
Rendita 3,50 % 1906	60,30
Id. 3,50 % 1902	58,60
Id. 5 % 1935	92 —
Redimibile 3,50 % 1934	80,725
Id. 3,50 % (Ricostruzione)	70,75
Id. 5 % (Ricostruzione)	89,725
Id. 5 % (Riforma fondiaria)	84,20
Id. 5 % 1936	93,575
Id. 5 % (Città di Trieste)	83,10
Buoni del Tesoro 5 % (scadenza 1° aprile 1959)	96,25
Id. 5 % (» 1° aprile 1960)	96,10
Id. 5 % (» 1° gennaio 1961)	95,975
Id 5 % (» 1° gennaio 1962)	95,875
Id. 5 % (» 1° gennaio 1963)	95,85
Id. 5 % (» 1° aprile 1964)	95,55

Il Contabile del Portafoglio dello Stato
MILLO

UFFICIO ITALIANO DEI CAMBI

Cambi medi del 1° febbraio 1956

Valuta	Cambio
1 dollaro USA.	624,865
1 dollaro Can.	625,537
1 Fr. Sv. lib.	145,80
1 Kr. Dan.	90,82
1 Kr. Norv.	87,65
1 Kr. Sv.	120,795
1 Fol.	165,095
1 Fr. bel.	12,569
100 Fr. Fr.	178,535
1 Fr. Sv. acc.	143,235
1 Lst.	1753,875
1 Marco ger.	149,575

Cambi di compensazione valevoli ai sensi degli accordi esistenti

Egitto . Lit. 1794,55 per una lira egiziana

Nel corso dei cambi del Bollettino n. 24 del 30 gennaio 1956, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 25 del 31 gennaio 1956, la quotazione della « Lst. » alla Borsa di Milano deve intendersi rettificata in 1754,375 anzichè 1753,75.

REGIONE TRENTINO - ALTO ADIGE

Ripristino di cognome nella forma tedesca

N. 10792-Gab.

IL VICE COMMISSARIO DEL GOVERNO

Visto l'art. 2 del regio decreto-legge 10 gennaio 1926, n. 17 ed il decreto Ministeriale 5 agosto 1926, che approva le istruzioni per la esecuzione del citato regio decreto-legge n. 17;

Visto il decreto del Prefetto di Bolzano del 31 luglio 1935, n. 1642 R-Gab. con cui al sig. Ploner Tobia nato a Selva di Val Gardena il 17 aprile 1906 venne accordata la riduzione del cognome nella forma italiana di Ploni;

Vista la domanda di restituzione del cognome nella forma tedesca presentata in data 10 settembre 1955 dal predetto Ploni Tobia e dal di lui figlio maggiorenne Ottone, nato a Selva il 17 ottobre 1934, in atto residenti a Hohenems-Vorarlberg (Austria), Vogelweide-Strasse n. 18;

Ritenuto che le ragioni addotte dai richiedenti sono risultate attendibili e consigliano pertanto l'adozione di un provvedimento di revoca del decreto suaccennato;

Vista la lettera della Presidenza del Consiglio dei Ministri in data 20 aprile 1946, n. 67602/38435/19;

Visto l'art. 76 dello Statuto speciale per la Regione Trentino-Alto Adige, approvato con legge costituzionale 26 febbraio 1948, n. 5;

Visto il decreto n. 763-Gab. del 16 febbraio 1949, con cui il Commissario del Governo delega al Vice Commissario attribuzioni già di competenza del Prefetto di Bolzano;

Decreta:

Il decreto del Prefetto di Bolzano 31 luglio 1935, n. 1642 R-Gab. è revocato a decorrere dalla data del presente decreto.

Per effetto di tale revoca il cognome delle persone sottoindicate viene ripristinato nella forma tedesca di Ploner:

1) Ploni Tobia, nato il 17 aprile 1906 a Selva di Val Gardena;

2) Ploni Marianna, nata il 2 ottobre 1909 a Selva di Val Gardena, moglie;

3) Ploni Otto, nato il 19 ottobre 1934 a Selva di Val Gardena, figlio;

4) Ploni Tobia, nato il 28 marzo 1937 a Selva di Val Gardena, figlio;

5) Ploni Giuseppe, nato il 18 settembre 1938 a Selva di Val Gardena, figlio;

6) Ploni Rodolfo, nato il 4 agosto 1940 a Selva di Val Gardena, figlio;

7) Ploni Sigfrido, nato il 20 marzo 1942 a Selva di Val Gardena, figlio;

8) Ploni Carlo, nato il 12 maggio 1947 a Hohenems, figlio;

9) Ploni Annamaria, nata il 31 agosto 1953 a Hohenems, figlia.

Il sindaco del comune di Selva di Val Gardena curerà gli adempimenti demandatigli dai paragrafi 4° e 5° delle istruzioni ministeriali anzidette.

Il Consolato generale d'Italia ad Innsbruck provvederà alla notifica del presente decreto agli interessati.

Bolzano, addì 19 gennaio 1956

Il Vice Commissario del Governo
MARCHIONE

(374)

CONCORSI ED ESAMI

CORTE DEI CONTI

Concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti

IL PRESIDENTE DELLA CORTE DEI CONTI

Visto il testo unico delle leggi sulla Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

Visto il regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364;

Vista la legge 21 marzo 1953, n. 161;

Visti i regi decreti 11 novembre 1923, n. 2395, 30 dicembre 1923, n. 2960, ed i successivi provvedimenti di notifica;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 24 giugno 1954, n. 368;

Decreta:

Art. 1.

E' indetto un concorso per titoli ed esami a trenta posti di vice referendario della Corte dei conti.

Art. 2.

Possono prendere parte al concorso:

a) i funzionari dei ruoli organici di gruppo *A* delle Amministrazioni dello Stato muniti di laurea in giurisprudenza i quali abbiano almeno quattro anni di servizio in detti ruoli qualificato « ottimo » nell'ultimo triennio;

b) gli avvocati che abbiano almeno un anno di iscrizione nel relativo albo professionale;

c) gli impiegati dei ruoli organici di gruppo *B* della Corte dei conti in possesso della laurea in giurisprudenza da almeno un anno alla data del bando di concorso, e che abbiano in detto ruolo sei anni di servizio qualificato « ottimo », ivi compreso, per non più di due anni, il servizio da essi eventualmente prestato in un ruolo organico di gruppo *B* di altre Amministrazioni statali;

d) gli impiegati collocati nel ruolo speciale transitorio di gruppo *A* della Corte dei conti, ai sensi dell'art. 11 della legge 5 giugno 1951, n. 376, che siano provvisti della laurea in giurisprudenza ed abbiano almeno sei anni di servizio qualificato « ottimo » in detto ruolo.

Nella durata del servizio di cui alle lettere *a*) e *c*) è compreso il periodo di prova.

Non sono valutabili i servizi prestati in categorie inferiori o, in ogni modo, diversi da quelli innanzi indicati.

Dal concorso sono escluse le donne.

Art. 3.

I concorrenti non devono aver superato, alla data del presente decreto, i 35 anni di età.

Il limite massimo di età è elevato:

1) a 40 anni nei confronti:

a) di coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, e per coloro che parteciparono nei reparti delle Forze armate, ovvero in qualità di militarizzati o assimilati, alle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, per i partigiani combattenti, per i reduci dalla prigionia e per i cittadini deportati dal nemico;

b) dei profughi, a' termini degli articoli 1 e 31 della legge 4 marzo 1952, n. 137;

c) di coloro che siano stati addetti ad operazioni di bonifica da mine o di rastrellamento e brillamento di ordigni esplosivi diversi dalle mine, ai sensi del decreto legislativo luogotenenziale 12 luglio 1946, n. 320, del decreto legislativo 24 maggio 1946, n. 615, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 3 settembre 1947, n. 885, del decreto del Capo provvisorio dello Stato 1° novembre 1947, n. 1815, e del decreto del Presidente della Repubblica 20 febbraio 1948, n. 1116;

2) a 45 anni nei confronti:

a) dei mutilati ed invalidi nei fatti d'armi verificatisi nel 1935 in Africa orientale, o nelle operazioni della guerra 1940-43, o della guerra di liberazione, anche se in qualità di assimilati o militarizzati, nonchè dei mutilati ed invalidi civili di guerra, o per i fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o dei mutilati ed invalidi per servizio, purchè rientrino nelle prime otto categorie, ovvero nelle voci da quattro a dieci della categoria nona o nelle voci da tre a sei della categoria decima della tabella *A* allegata al decreto luogotenenziale 20 maggio 1917, n. 876, ovvero nelle voci quattro, sei, sette, otto, nove, dieci, undici della tabella *B* allegata al regio decreto 12 luglio 1923, n. 1491, richiamato dalla legge 3 giugno 1950, n. 375;

b) dei decorati al valore militare, o di croce di guerra al valore militare, o dei promossi per merito di guerra;

c) di coloro che dimostrino di aver riportato per comportamento contrario al regime fascista sanzioni penali o di polizia, ovvero di essere stati deportati o internati per motivi di persecuzione razziale;

d) dei capi di famiglie numerose, intendendosi per famiglie numerose, ai sensi della legge 20 marzo 1940, n. 233, e del decreto legislativo luogotenenziale 29 marzo 1945, n. 267, quelle costituite da almeno sette figli viventi, compresi tra essi anche i figli caduti in guerra.

Per gli assistenti ordinari delle Università o degli Istituti di istruzione universitaria, cessati dal servizio per ragioni di carattere non disciplinare, il limite di età è aumentato, a' termini dell'art. 17 del decreto legislativo 7 maggio 1948, n. 1172, ratificato, con modificazioni, con l'art. 1 della legge 24 giugno 1950, n. 465, di un periodo pari a quello di appartenenza ai ruoli di assistente.

Il predetto limite massimo di età di anni 35 è aumentato inoltre:

1) di due anni per coloro che siano coniugati alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di partecipazione al concorso;

2) di un anno per ogni figlio vivente alla data medesima.

L'elevazione di cui ai numeri 1) e 2) è cumulabile, purchè nel complesso non si superino i 45 anni di età.

Per i concorrenti già colpiti dalle abrogate leggi razziali non viene computato agli effetti del limite di età, il periodo compreso tra il 5 settembre 1938 e il 9 agosto 1944, indicato nell'art. 5 del regio decreto 20 gennaio 1944, n. 25.

Si prescinde dal limite di età nei confronti dei concorrenti indicati alla lettera *d*) del precedente art. 2.

Art. 4.

I concorrenti dovranno far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro e non oltre i sessanta giorni successivi a quello di pubblicazione del presente decreto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, apposita domanda di ammissione al concorso, redatta su carta da bollo da L. 200 e rivolta al presidente della Corte stessa.

Nella domanda gli aspiranti, premessa la indicazione della categoria, l'appartenenza alla quale dà loro titolo per partecipare al concorso a norma dell'art. 2, dovranno dichiarare:

1) il cognome, il nome e la paternità;

2) la data ed il luogo di nascita;

3) il possesso della cittadinanza italiana;

4) il Comune nelle liste elettorali del quale sono iscritti, ovvero i motivi della mancata iscrizione o della cancellazione dalle liste medesime;

5) i titoli di studio posseduti;

6) la posizione rivestita per quanto concerne gli obblighi militari.

Dalla domanda dovrà risultare, altresì, il domicilio cui andranno indirizzate le eventuali comunicazioni.

Gli aspiranti che hanno superato il limite di età indicato al primo comma del precedente art. 3, dovranno dichiarare e documentare il titolo che legittima la elevazione del limite stesso.

La firma che gli aspiranti sono tenuti ad apporre in calce alla domanda dovrà essere autenticata da notaio o dal segretario comunale del luogo in cui gli aspiranti stessi risiedono. Per i dipendenti statali è sufficiente il visto del capo dell'ufficio nel quale prestano servizio.

Alla domanda dovrà essere allegata una fotografia recente, su fondo bianco, a mezzo busto, sulla quale il candidato dovrà apporre la propria firma da autenticarsi dal sindaco del Comune di residenza o da un notaio, con contestuale attestazione della identità personale del candidato stesso. Alla domanda dovranno, inoltre, essere allegati i documenti e i titoli ritenuti utili ai fini del concorso. In ogni caso dovrà essere allegato un certificato, rilasciato dalla competente autorità accademica, dal quale risultino il voto riportato nell'esame di laurea in giurisprudenza e i voti conseguiti nei singoli esami del relativo corso di studi.

Art. 5.

I concorrenti che abbiano superato la prova orale e che intendano far valere i titoli di precedenza o di preferenza nella nomina, dovranno far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine perentorio di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i documenti attestanti il possesso dei titoli stessi.

A tal fine coloro che hanno partecipato alle operazioni militari svoltesi in Africa orientale dal 3 ottobre 1935 al 5 maggio 1936, presenteranno la dichiarazione integrativa da rilasciarsi in applicazione del regio decreto-legge 2 giugno 1936, n. 1172, ai sensi della circolare n. 427 del Giornale militare ufficiale del 1937, su carta da bollo da L. 100.

Ai fini dell'applicazione del regio decreto-legge 8 luglio 1941, n. 868, per quanto concerne i benefici a favore dei combattenti della guerra 1940-43, della guerra di liberazione o della lotta di liberazione, i candidati ex combattenti o partigiani combattenti e assimilati, dovranno presentare la dichiarazione integrativa, concernente il riconoscimento della partecipazione alle operazioni di guerra, rilasciata ai sensi e per gli effetti del decreto legislativo 4 marzo 1948, n. 137, ratificato, con modificazioni, con legge 23 febbraio 1952, n. 93.

La qualifica di reduce dalla deportazione dovrà risultare da attestazione del prefetto della Provincia nel cui territorio l'interessato ha la sua residenza, ai sensi dell'art. 8 del decreto legislativo luogotenenziale 14 febbraio 1946, n. 27.

I reduci della prigionia dovranno comprovare la loro qualifica in base ai prescritti documenti militari.

I civili assimilati ai prigionieri dovranno presentare i documenti ad essi rilasciati dalle competenti autorità.

I candidati invalidi di guerra dovranno provare tale qualità mediante esibizione del decreto di concessione della relativa pensione o mediante certificato mod. 69 rilasciato dalla Direzione generale delle pensioni di guerra, ovvero mediante dichiarazione di invalidità, rilasciata dalla competente rappresentanza provinciale dell'Opera nazionale invalidi di guerra e vidimata dalla sede centrale dell'Opera medesima, dichiarazione nella quale siano indicati anche i documenti in base ai quali è stata riconosciuta la qualità di invalido ai fini della iscrizione nei ruoli provinciali indicati nell'art. 5 della legge 3 giugno 1950, n. 375.

Gli appartenenti alle categorie benemerite della lotta di liberazione (mutilati e invalidi per la lotta di liberazione e partigiani combattenti) dovranno esibire apposita dichiarazione rilasciata dalla Commissione prevista dal decreto legislativo luogotenenziale 21 agosto 1945, n. 518, attestante il possesso di tali qualifiche.

Gli orfani dei caduti e i figli degli invalidi per la guerra 1915-18 o per i fatti d'armi verificatisi dal 16 gennaio 1935 in Africa orientale o, rispettivamente, dei caduti o degli invalidi, anche se assimilati o militarizzati, in dipendenza della guerra 1940-43, per la guerra di liberazione o per la lotta di liberazione, dovranno dimostrare la loro qualità, i primi mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato dal competente Comitato provinciale dell'Opera nazionale per la protezione e l'assistenza agli orfani di guerra, legalizzato dal prefetto; gli altri mediante dichiarazione mod. 69, rilasciata dalla Direzione generale delle pensioni di guerra a nome del padre del candidato, oppure mediante certificato, su carta da bollo da L. 100, del sindaco del Comune di residenza, sulla conforme dichiarazione di tre testimoni e in base alle risultanze anagrafiche e dello stato civile, legalizzato dal prefetto.

I mutilati ed invalidi civili ed i congiunti dei caduti civili per fatti di guerra o in occasione dei fatti di Mogadiscio dell'11 gennaio 1948, o dei caduti per servizio, nonchè i cittadini che rivestano la qualifica di profugo dovranno comprovare tale qualità mediante la presentazione di appositi documenti rilasciati dalle competenti autorità.

Le concessioni di medaglie al valor militare o di croci di guerra, le promozioni straordinarie per merito di guerra, la qualità di ferito in combattimento e le altre attestazioni di meriti di guerra, dovranno essere comprovate con la esibizione dei relativi brevetti o decreti di concessione, in originale o in copia autenticata da notaio.

Art. 6.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria, se appartenenti alle categorie previste dalle lettere *a*), *c*), *d*) dell'art. 2 del presente bando, dovranno far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, sotto pena di decadenza, entro il termine di venti giorni dal ricevimento dell'apposita comunicazione, i seguenti documenti:

a) copia integrale dello stato di servizio civile, aggiornata a data recente, dalla quale risultino anche le qualifiche annuali riportate e lo stato di famiglia: ciascun foglio di tale documento dovrà essere munito di marca da bollo da L. 200;

b) diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

c) un certificato, su carta da bollo da L. 100, rilasciato da un medico provinciale o militare ovvero dall'ufficiale sanitario del Comune ove risiede il candidato, dal quale risulti che questi è di sana e robusta costituzione fisica, nel caso che l'aspirante abbia qualche imperfezione, questa dovrà essere specificatamente descritta, facendosi risultare se ed in qual grado essa menomi la attitudine fisica all'impiego.

L'Amministrazione può sottoporre i candidati alla visita di un sanitario di sua fiducia.

I candidati mutilati ed invalidi di guerra, della lotta di liberazione o assimilati, produrranno il certificato dell'autorità sanitaria previsto dall'art. 6, n. 3, della legge 3 giugno 1950, n. 375, e dall'art. 4, ultimo comma, del relativo regolamento di applicazione, approvato con decreto del Presidente della Repubblica in data 18 giugno 1952, n. 1176.

Art. 7.

I concorrenti utilmente collocati nella graduatoria e appartenenti alla categoria di cui alla lettera *b*) dell'art. 2, dovranno far pervenire al segretariato generale della Corte dei conti, entro il termine stabilito dal precedente art. 6:

1) il diploma di laurea in giurisprudenza in originale o copia autentica;

2) un documento, aggiornato a data recente, relativo agli obblighi militari e precisamente, qualora il concorrente abbia conseguito il grado di ufficiale, copia dello stato di servizio, qualora sia stato sottufficiale o militare di truppa, copia del foglio matricolare, qualora non abbia ancora adempiuto agli obblighi militari, certificato di esito di leva o iscrizione nelle liste di leva la copia dello stato di servizio e quella del foglio matricolare dovranno essere redatte in carta da bollo da L. 200; il certificato di esito di leva o di iscrizione nelle liste di leva in carta da bollo da L. 100;

3) un certificato da rilasciarsi dal competente Consiglio dell'Ordine degli avvocati e procuratori, su carta legale da L. 100, comprovante la regolare iscrizione del candidato nell'albo professionale, la data dell'iscrizione stessa nonchè la inesistenza di provvedimenti e di procedimenti disciplinari a di lui carico;

4) l'estratto dell'atto di nascita in carta da bollo da L. 100;

5) il certificato di cittadinanza italiana in carta da bollo da L. 100;

6) un certificato in carta da bollo da L. 100 rilasciato dal sindaco del Comune nelle liste elettorali del quale il candidato è iscritto, attestante che questi è in godimento dei diritti politici;

7) il certificato generale del casellario giudiziale, in carta da bollo da L. 200;

8) il certificato medico indicato alla lettera *c*) del precedente art. 6;

9) lo stato di famiglia in carta da bollo da L. 100. Tale documento dovrà essere prodotto soltanto dai coniugati con o senza prole e dai vedovi con prole.

Art. 8.

I requisiti per l'ammissione al concorso dovranno essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione della domanda, salvo quanto disposto dall'art. 3 per il requisito dell'età.

Tali documenti dovranno essere conformi alle prescrizioni della legge sul bollo e debitamente legalizzati. La legalizzazione della firma non occorre per i certificati rilasciati o vidimati dalle autorità con sede in Roma.

I certificati previsti dai numeri 3), 5), 6), 7) e 9) dell'articolo precedente e dalla lettera *c*) dell'art. 6 non saranno ritenuti validi se rilasciati più di tre mesi prima della data del bando di concorso.

Art. 9.

La domanda ed i documenti che perverranno al segretariato generale della Corte dei conti dopo scaduti i termini stabiliti dagli articoli 4, 5, 6 e 7, anche se presentati in tempo agli uffici postali o inoltrati per tramite di ufficio, non saranno presi in considerazione.

Non sono ammessi riferimenti a documenti presentati per partecipare a concorsi indetti da altre Amministrazioni.

Art. 10.

Non sono ammessi al concorso coloro che per due volte non abbiano conseguito l'idoneità in precedenti concorsi per la carriera della magistratura della Corte dei conti.

Art. 11.

La Commissione esaminatrice, da nominarsi con successivo decreto, sarà composta:

di un presidente di sezione della Corte dei conti, presidente;

di due consiglieri della Corte stessa;

di un consigliere di Cassazione;

di un professore ordinario o straordinario della Facoltà di giurisprudenza o di scienze politiche dell'Università di Roma, membri.

Esercita le funzioni di segretario un vice referendario della Corte dei conti.

Art. 12.

La Commissione procederà preliminarmente all'esame dei titoli, per la cui valutazione complessiva ogni commissario disporrà di dieci punti.

Non è ammesso alle prove di esame il candidato che in detta valutazione non avrà ottenuto una media di almeno cinque decimi.

Art. 13.

L'esame avrà luogo in Roma e consterà, secondo il programma allegato al presente decreto, di quattro prove scritte e di una orale; è facoltativo l'esame di lingue straniere.

Le date delle prove scritte saranno stabilite con successivo decreto; quelle della prova orale saranno fissate direttamente dalla Commissione esaminatrice.

La sede in cui avranno luogo le prove scritte e la prova orale nonchè le date in cui dovranno essere sostenute le une e l'altra saranno comunicate tempestivamente ai candidati ammessi.

I candidati dovranno esibire, come documento di riconoscimento, la carta di identità personale ovvero, se impiegati dello Stato, il libretto ferroviario debitamente aggiornato e, se avvocati, la tessera di iscrizione all'albo.

Art. 14.

Per lo svolgimento degli esami e dei lavori della Commissione esaminatrice si osserveranno le norme degli articoli 47 a 50 e 52 del regolamento per la carriera e la disciplina del personale della Corte dei conti, approvato con regio decreto 12 ottobre 1933, n. 1364.

Art. 15.

Ai fini della valutazione delle prove scritte ogni commissario disporrà di dieci punti per ciascuna prova; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato di ciascuna prova.

Saranno ammessi alla prova orale soltanto i concorrenti i quali avranno ottenuto una media di almeno sette decimi nel complesso delle prove scritte, purchè in nessuna di queste abbiano conseguito meno di sei decimi.

Per la prova orale ogni commissario disporrà ugualmente di dieci punti; la media dei punti assegnati dai commissari esprimerà il risultato della prova stessa.

Questa non si riterrà superata se non sarà riportata la media di almeno sette decimi.

Alla somma dei punti riportati per le prove di esame, la Commissione aggiunge non più di due punti per ogni lingua estera che il concorrente dimostri di conoscere in modo da poterla parlare e scrivere correntemente.

La somma della media complessiva delle prove scritte, della media della prova orale e della valutazione ottenuta per la prova facoltativa di lingue e per i titoli, costituirà, per ciascun candidato, il risultato definitivo in base al quale sarà formata la graduatoria.

A parità di voti saranno tenuti presenti i titoli preferenziali stabiliti dalle disposizioni vigenti.

Saranno dichiarati vincitori del concorso i primi classificati in graduatoria, in relazione al numero dei posti messi a concorso, tenendo però conto dei titoli di preferenza e di precedenza previsti a favore dei candidati che si trovino in possesso dei particolari requisiti all'uopo stabiliti dalle leggi.

Art. 16.

La graduatoria dei vincitori del concorso e quella dei candidati dichiarati idonei saranno approvate con decreto del Presidente della Corte dei conti, da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica, sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti per l'ammissione all'impiego a norma dei precedenti articoli 6, 7, 8 e 9.

Nel termine di dieci giorni dalla detta pubblicazione è ammesso, per questioni relative alla precedenza dei concorrenti, ricorso al presidente della Corte stessa, il quale deciderà, sentito il Consiglio di presidenza, con provvedimento definitivo da pubblicarsi nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica.

Art. 17.

Accertato il possesso dei requisiti per l'ammissione all'impiego, i vincitori del concorso saranno nominati vice referendari nella carriera di magistratura della Corte dei conti e saranno destinati a prestare servizio in Roma o presso gli uffici della Corte dislocati nei capoluoghi di Regione.

Roma, addì 7 gennaio 1956

Il presidente: CARBONE

Registrato alla Corte dei conti, addì 24 gennaio 1956
Registro n. 1 Presidenza, foglio n. 350. — TEMPESTA

PROGRAMMA DEGLI ESAMI

Prove scritte

I *a*) Diritto civile e commerciale;
b) Diritto processuale civile.

II Diritto costituzionale.

III Diritto amministrativo.

IV *a*) Contabilità pubblica;
b) Diritto finanziario.

Prova orale

L'esame verte sulle materie indicate per le prove scritte e sulle altre seguenti

a) Diritto e procedura penale;
b) Diritto ecclesiastico;
c) Diritto internazionale pubblico e privato;
d) Scienza delle finanze;
e) Prova facoltativa di lingue (francese, inglese, tedesca).

Roma, addì 7 gennaio 1956

Il presidente. CARBONE

(383)

MOLA FELICE, *direttore* SANTI RAFFAELE, *gerente*

Roma Istituto Poligrafico dello Stato G. C.